

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 13/02/2019

FATTO

I ricorrenti, in qualità di eredi del padre e del marito deceduto in data 01.06.2017, venuti a conoscenza dell'esistenza di n. 3 finanziamenti facenti capo al *de cuius* (nn. ***381, ***813, ***042 e ***112), lamentano di non aver avuto alcuna informazione dall'intermediario circa le somme necessarie per l'estinzione dei rapporti, nonostante i numerosi solleciti. In particolare, chiedevano più volte il conteggio estintivo per una posizione per la quale era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, senza riceverlo. I ricorrenti affermano, altresì, che per uno dei finanziamenti, la resistente inviava ad uno degli eredi un assegno bancario per il rimborso di alcune rate pagate a seguito della dichiarazione dell'invalidità del *de cuius*, che tuttavia non riusciva ad essere riscosso, in quanto per errore intestato al *de cuius* dopo il suo decesso.

Pertanto, rimasti insoddisfatti dell'interlocuzione avuta con la resistente, si sono rivolti all'Arbitro Bancario Finanziario al quale hanno domandato:

a) di ordinare alla resistente di comunicare il conteggio estintivo relativo al finanziamento ***813;

b) di ordinare alla resistente di comunicare il conteggio estintivo relativo al finanziamento ***042 e, con particolare riferimento all'assegno n. ***294_00 (di euro 2.278,25), inviato ma erroneamente intestato al *de cuius* e quindi non incassato, emettere un nuovo assegno intestato ai ricorrenti oltre l'ulteriore somma di euro 2.571,93 per la liquidazione del sinistro n. ***V-001;

c) *“accertata e dichiarata la misura degli importi delle rispettive posizioni di credito/debito tra le parti”*, di disporre l'estinzione almeno parziale dei rapporti tutti di credito/debito, anche a titolo di compensazione;

d) *“accertato e dichiarato il danno economico causato ai ricorrenti dall'impossibilità di incassare le somme portate dall'assegno di traenza”* n. ***294_00, di condannare la resistente al risarcimento del danno *“nella misura almeno pari al mancato accrescimento della dimensione patrimoniale che i ricorrenti non avrebbero subito se il danno non si fosse verificato e, quindi, nella misura di euro 2.278,25, oltre gli interessi come per legge, a far data dalla domanda”*;

e) *“accertato e dichiarato il danno inflitto ai ricorrenti e determinato dall'incertezza ingenerata dalla condotta omissivo-lesiva”* della resistente (che non ha consentito di verificare gli importi eventualmente dovuti per l'estinzione dei finanziamenti in capo al loro dante causa) di condannarla al risarcimento del danno per il *“pregiudizio morale subito”*, da liquidarsi secondo equità.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito:

a) in via preliminare, che alcune domande presenti nel ricorso non sono comprese nel reclamo, sì da non esserci piena corrispondenza tra reclamo e ricorso (si tratta, in particolare, delle domande risarcitorie); sotto altro profilo, il ricorso si riferirebbe esclusivamente ai finanziamenti nn. ***813 e ***042 e non anche, come contenuto nel reclamo, agli altri due nn. ***381 e ***112);

b) nel merito, di aver fornito riscontro agli eredi più volte telefonicamente e anche per iscritto tramite la nota del 07.05.2018 inviata per posta ordinaria;

c) sempre nel merito, di aver trasmesso agli eredi, in data 22.11.2017, copia del conteggio estintivo richiesto per il finanziamento n. ***813 e di aver comunicato la decadenza dal beneficio del termine con raccomandata del 05.01.2018, non ricevuta per compiuta giacenza;

d) per il finanziamento n. ***112, di aver inviato agli eredi, con la risposta al reclamo, copia dell'estratto conto, dal quale si evincerebbe che la posizione all'epoca era ancora aperta;

e) per il finanziamento n. ***042, di aver erroneamente intestato al *de cuius* l'assegno bancario di rimborso delle rate trattenute, dopo la sua dichiarazione di invalidità; tuttavia, fa presente che già nella risposta al reclamo, si rendeva disponibile alla riemissione dell'assegno previa indicazione da parte degli eredi del nome al quale poteva essere intestato.

L'intermediario, pertanto, ha concluso, in via principale, per l'improcedibilità del ricorso stante la mancata corrispondenza tra quest'ultimo e il reclamo; in via subordinata, dichiarare cessata la materia del contendere, avendo soddisfatto, anche attraverso la dichiarata disponibilità alla riemissione dell'assegno, tutte le richieste formulate dai ricorrenti.

DIRITTO

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, rileva quanto segue.

In via preliminare, tenuto conto della circostanza per cui i ricorrenti hanno presentato numerosi reclami relativi a tutti i finanziamenti in questione ed anche il ricorso riferisce di tutte le posizioni debitorie in contestazione (si v. punto c del ricorso), l'eccezione preliminare sollevata dalla resistente di improcedibilità del ricorso, per la mancata corrispondenza al reclamo deve essere rigettata. Al riguardo, si fa presente che nelle note di reclamo dell'11.10.2017 - 31.10.2017 - 21.11.2017 - che hanno preceduto la nota del 09.04.2018 - sono comunque presenti le contestazioni (comprese quella relativa al danno

subito) relative a tutti e quattro i finanziamenti. Né l'intermediario nega di aver ricevuto tali note, né le stesse sono antecedenti i 12 mesi dalla data del ricorso (22.05.2018).

Nel merito, muovendo sempre dalla documentazione in atti, il Collegio evidenzia che la domanda di *"accertare e dichiarare la misura delle rispettive posizioni di credito/debito"*, è stata già soddisfatta per tutti i finanziamenti facenti capo al *de cuius* con la trasmissione degli estratti conto, eccetto per il rapporto n. ***381.

La domanda di *"ordinare l'estinzione – almeno parziale- dei rapporti di debito/credito intercorrenti tra le parti, anche mediante l'utilizzo, in compensazione, dei corrispondenti importi reciprocamente vantati in relazione alle posizioni"* ha per oggetto una pronuncia costitutiva volta a condannare l'intermediario ad un *facere* infungibile, consistente nella modifica del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, che non può essere oggetto di una decisione dell'ABF (v. ABF Collegio di Napoli, decisione n. 10106 del 2016). Infatti, le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* circoscrivono la competenza dell'Arbitro alle questioni *"aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà"* (Sez. I, § 4). Per tali ragioni, quindi, la domanda non può essere accolta.

Stessa sorte per le domande risarcitorie per le quali è di tutta evidenza che i ricorrenti non abbiano provato il danno.

Diversamente, per ciò che attiene alla richiesta di copia dell'estratto conto e del conteggio estintivo relativo al finanziamento n. ***381 e copia dei conteggi estintivi relativi ai finanziamenti n. ***042 e n. ***112, il Collegio, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del T.U.B. nonché dell'art. 7, comma 1, e art. 9 comma 3, del d.Lgs. n. 19 del 2003, ritiene che l'intermediario sia obbligato alla loro consegna ai ricorrenti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna dell'estratto conto e del conteggio estintivo relativi al finanziamento n. *381 e copia dei conteggi estintivi relativi ai finanziamenti nn. ***042 e ***112.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO